



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

COPIA

Ufficio: **SETTORE POLIZIA LOCALE**
N. Interno: **5** del **26-09-2019**

DETERMINAZIONE N. 756 R.G. DEL 26-09-2019

SETTORE POLIZIA LOCALE

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E CUSTODIA DI VEICOLI SOGGETTI A RIMOZIONE FORZATA, PER UN IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000,00, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO.

Il sottoscritto BENDAZZOLI Francesco, Responsabile del Comando Polizia Locale del Comune di San Pietro in Cariano, incaricato dal Sindaco pro-tempore con provvedimento Protocollo n. 9299 del 16/04/2019, espone:

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura del servizio di prelievo e custodia di veicoli assoggettati a rimozione forzata fino alla fine del corrente anno;

DATO ATTO che il Comune di San Pietro in Cariano non ha istituito una propria depositaria e pertanto non avendo la disponibilità della stessa deve giocoforza far riferimento ad una ditta iscritta nell'elenco prefettizio di cui all'art. 8 del D.P.R. 571/82, con l'obbligo di interpello di quella titolare del deposito più vicino al luogo è stato disposto il sequestro (nel nostro caso la rimozione forzata);

CONSIDERATO che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;



VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:

- l'art. 30, sui principi per l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni;
- l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'art. 36 sui contratti sotto soglia;
- l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'art. 63 sull'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'art. 80 sui motivi di esclusione;
- l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTE le linee guida approvate con deliberazione dell'ANAC n. 1097 del 20 ottobre 2016 e n. 206 dell'1 marzo 2018, in vigore dal 7 aprile 2018 e i pareri espressi del Consiglio di Stato n. 1903/2016 e 361/2018 circa la natura vincolante o meno delle stesse;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato dall'art. 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato art. 26 del D.Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizio svolto fuori dai locali della stazione appaltante. Per effetto di ciò non sussistono conseguentemente i relativi costi in quanto non sono state rilevate interferenze;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale " *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ";



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”*;

RILEVATO pertanto, in termini generali, che i Comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

RILEVATO che anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- in applicazione dell'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'attuale art. 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;
- in applicazione dell'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui al precedente paragrafo;

RILEVATO che per tutti gli enti locali, compresi i Comuni di piccole dimensioni, l'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'art. 3, comma 23-ter, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro, in quanto il testo della norma prevede: *“Fermi restando l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro”*;

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire e alle quali poter eventualmente aderire;

VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, il quale dispone che: *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,*



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]";

RILEVATO altresì che, ancorché si intendesse utilizzare lo strumento dell'acquisto tramite il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

RILEVATO che, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento è dettata dal fatto che per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli, di cui ogni tanto si usufruisce, un Decreto del Prefetto della Provincia di Verona n. 12328/2011 Area III Seq. di Prot., dell'11 Luglio 2011, impone che la scelta della ditta cui affidare la custodia debba ricadere necessariamente su quella titolare del deposito più vicino al luogo in cui è viene disposto il sequestro, ovvero la rimozione forzata, come nel caso che ci occupa;

DATO ATTO che la necessità di eseguire la rimozione forzata dei veicoli è pressoché sempre motivato dall'urgenza di liberare la strada dai veicoli per consentire lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì, ovvero per consentire l'operatività di occupazioni di suolo pubblico regolarmente concessionate a ditte, enti, comitati e/o privati cittadini, per i cui ritardi l'ente comunale potrebbe essere chiamato a responsabilità in caso di indisponibilità dell'area da occupare a causa di un veicolo in sosta irregolare;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009;

VISTI altresì:

- lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili del servizio;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili di servizio;
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno di spesa;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28.12.2018, esecutiva, ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2020-2021 e nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2019/2021";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09.01.2019 con cui è stato approvato il P.E.G. 2019 — parte finanziaria;

APPURATO che, ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", non sussiste l'obbligo di astensione per conflitto di interesse;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VISTO il preventivo della ditta titolare del deposito più vicino al luogo in cui viene disposta la rimozione forzata del veicolo, tale Autostile S.r.l., con sede a Pescantina (VR), in via Brennero n. 52 – frazione Balconi, acquisito al protocollo generale dell'ente in data 05/09/2019, che indica una spesa pari a € 1.821,60, oltre Iva 22%, pari ad € 400,75, per un totale di € 2.222,35, iva inclusa;

RILEVATO che:

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), Il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;
- in particolare:
 - in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;
 - in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

DATO ATTO che, in data 12/09/2019 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZA129BEA29;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) del soggetto cui si intende affidare il servizio, acquisito tramite la procedura "DURC ON LINE" presso il sito internet dell'INPS in data 12/09/2019 e constatata la regolarità;

tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. per i motivi narrati in premessa, di affidare direttamente alla ditta Autostile S.r.l., con sede a Pescantina (VR), in via Brennero n. 52 – frazione Balconi, Partita IVA n. 02223400231, l'effettuazione del servizio di prelievo e custodia di veicoli assoggettati a rimozione forzata fino alla fine del corrente anno, secondo il preventivo acquisito al protocollo generale dell'ente in data 05/09/2019 – Prot. n. 21486 – che prevede una spesa pari a € 1.821,60, oltre Iva 22%, pari ad € 400,75, per un totale di € 2.222,35, iva inclusa;
2. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di liberare la strada dai veicoli per consentire lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì, ovvero per consentire l'operatività di occupazioni di suolo pubblico regolarmente concessionate a ditte, enti, comitati e/o privati cittadini, per i cui ritardi l'ente comunale potrebbe essere chiamato a responsabilità in caso di indisponibilità dell'area da occupare a causa di un veicolo in sosta irregolare;
 - l'oggetto del contratto è il servizio di prelievo e custodia di veicoli assoggettati a rimozione forzata fino alla fine del corrente anno 2019;
 - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

Capitolo	10698	Descrizione	Spese per servizio di custodia veicoli sottoposti a Fermo o Sequestro Amministrativo		
SIOPE		CIG	ZA129BEA29	CUP	//////////
Creditore	ditta Autostile S.r.l., con sede a Pescantina (VR), in via Brennero n. 52 – frazione Balconi, Partita IVA n. 02223400231				
Causale	Servizio di prelievo e custodia di veicoli assoggettati a rimozione forzata.				
Modalità finanz	Con risorse del bilancio comunale				
Impegno pren.		Importo	€ 2.222,35	Scadenza	31/12/2019

4. di imputare la spesa di € 1.821,60, oltre Iva 22%, pari ad € 400,75, per un importo complessivo di Euro € 2.222,35, iva inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2019	10698	€ 2.222,35

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella Legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Fattura	30 gg	€ 2.222,35

6. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
7. di dare atto che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) attribuito alla presente procedura di affidamento è il seguente: ZA129BEA29, da indicare in tutti gli atti concernenti i pagamenti dei servizi ad essa afferenti;
9. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'art. 121, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
10. di dare atto, ai fini dell'art. 121, in particolare del comma 5, del D.Lgs. 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:
- che la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di cui all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
 - che l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; sicché non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione non è prescritta dal D.Lgs. 50/2016;

11. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a);
12. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che:
 - a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - b) i medesimi atti di cui alla precedente lettera a), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs 50/2016 sono, altresì pubblicati:
 - sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;
13. di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento di quanto di competenza.

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
F.to Bendazzoli Francesco**